

**I.M.U. ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**  
**RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 01.01.2020**  
**Modalità e termini**

Il Ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997, n° 472 e s.m.

**FINALITA' DEL RAVVEDIMENTO:** Il ravvedimento consente di **regolarizzare** le violazioni in materia tributaria con l'applicazione di sanzioni ridotte, a condizione che l'adempimento omesso o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini. Il ravvedimento presuppone l'assoluta spontaneità dell'atto da parte del contribuente e non è applicabile se la violazione è già stata constatata o siano iniziate **ispezioni o verifiche** o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza**.

La Legge 19.12.2019, n° 157 in sede di conversione del D.L. 26.10.2019, n° 124 ha introdotto l'art. 10-bis che ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 13 del D.Lgs 472/97 estendendo ai tributi locali le modalità di ravvedimento lungo e lunghissimo previste originariamente solo per i tributi erariali. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le violazioni in materia tributaria possono essere regolarizzate applicando sanzioni ed interessi come di seguito indicato.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI**

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI (legali)
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT)	Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE)	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	1/10 del 15% = 1,50% fisso	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV.INTERMEDIO)	Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	1/9 del 15% = 1,67% fisso	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. ORDINARIO)	Versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l'anno	1/8 del 30% = 3,75% fisso	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. LUNGO)	<b>Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni</b>	<b>1/7 del 30% = 4,28%</b>	<b>calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)</b>
Omesso versamento (RAVV. LUNGHISSIMO)	Versamento oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni	<b>1/6 del 30% = 5,00%</b>	<b>calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)</b>

## RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### - DICHIARAZIONE OMESSA/TARDIVA

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI (legali)
Omessa dichiarazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza;</li> <li>- pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione;</li> <li>- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali,</li> <li>- se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 3,00</li> </ul>	1/20 del 100 % = 5,00 %	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento
PRESENTAZIONE TARDIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza;</li> <li>- pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione;</li> <li>- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali,</li> <li>- se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 5,00</li> </ul>	1/10 del 100 % = 10,00 %	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento

### - DICHIARAZIONE INFEDERE

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI (legali)
Dichiarazione Infedele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza;</li> <li>- pagamento sanzione ridotta</li> <li>- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa, e degli interessi legali.</li> </ul>	1/9 del 50% = 5,55%	Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiaraione rettificativa entro termine della dichiarazione dell'anno successivo alla violazione;</li> <li>- pagamento della sanzione ridotta</li> <li>- pagamento del tributo eventualmente dovuto per la dichiarazione rettificativa e degli interessi legali.</li> </ul>	1/8 del 50% = 6,25%	Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

01/01/2015	31/12/2015	0,50%	Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,20%	Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020		0,05%	Dm Economia 12/12/2019

### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

- Modello F24 utilizzando i relativi codici tributo di cui alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 35/E del 12.04.2012 e barrando l'apposito riquadro riservato al ravvedimento.
- per l'I.M.U., in alternativa, può essere usato il bollettino di c/c n° 1008857615 intestato a Pagamento I.M.U., compilato in ogni sua parte, barrando l'apposito riquadro riservato al ravvedimento.

**N.B. Dell'avvenuto ravvedimento deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio Tributi del Comune di Casoli allegando alla medesima una copia del bollettino di versamento.**